



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO COMUNALE
VERDE PUBBLICO E PRIVATO



APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 53 DEL 22.10.2015



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Indice generale

Capo I – Disposizioni introduttive.....	
Art. 1 – Principi della regolazione.....	
Art. 2 - Oggetto del regolamento.....	
Art. 3 – Organizzazione dei servizi preposti alla cura e tutela del verde.....	
Art. 4 –Vigilanza sull’applicazione del regolamento.....	
Art. 5 – Commissione consultiva per il verde di interesse pubblico.....	
Capo II – Disposizioni generali sul verde pubblico e privato.....	
Art. 6 - Alberature salvaguardate.....	
Art. 7 – Interventi non soggetti al regolamento.....	
Art. 8 - Progettazione del verde.....	
Art. 9 - Interventi sul verde pubblico comunale e principio della compensazione ambientale.....	
Art. 10 - Interventi sulle aree private.....	
Art. 11 – Abbattimento di alberature pubbliche e private.....	
Art. 12 – Procedura per l’abbattimento e la sostituzione di alberature private.....	
Art. 13 – Disciplina delle potature.....	
Art. 14 –Zona di rispetto della pianta e danneggiamenti (ZRP).....	
Art. 15 - Difesa delle piante in aree di cantiere. Prescrizioni per l’esecuzione di lavori edili, stradali, di reti tecnologiche, in aree alberate.....	
Art. 16 - Prescrizioni tecnico - qualitative nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.....	
Art. 17 - Difesa fitosanitaria.....	
Capo III- Tutela e salvaguardia della vegetazione di pregio.....	
Art. 18 - Individuazione degli alberi e dei vegetali di pregio.....	
Art. 19 - Obblighi per i proprietari della “vegetazione di pregio”.....	
Art. 20 - Salvaguardia di elementi vegetazionali del paesaggio e disposizioni integrative per le zone a destinazione agricola.....	

Art. 21 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico ambientale.....	
Capo IV - Disposizioni per gli utenti dei parchi e dei giardini pubblici.....	
Art. 22 - Comportamenti vietati e prescritti.....	
Art. 23 - Attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi.....	
Art. 24 - Affidamento o sponsorizzazione del verde pubblico.....	
Capo V – Disposizioni finali.....	
Art. 25 - Richiami al Codice civile ed al Codice della strada.....	
Art. 26 - Ordinanze di esecuzione del regolamento e deroghe.....	
Art. 27 – Sanzioni amministrative pecuniarie.....	
Art. 28 – Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.....	
Art. 29 – Procedimenti pendenti.....	
ALLEGATO A - Scheda per la segnalazione degli alberi di pregio.....	
ALLEGATO B - Procedura di rimborso danni da radici.....	



Capo I – Disposizioni introduttive

Art. 1 – Principi della regolazione

1. Il “paesaggio” è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali o umani e dalle loro interrelazioni. La tutela del paesaggio riguarda gli spazi naturali, rurali ed urbani col fine di salvaguardare sia i paesaggi di rilevante interesse ambientale, sia i paesaggi della vita quotidiana e degradati.
2. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, riveste un ruolo di vitale importanza per l’ambiente e l’igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell’aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell’anidride carbonica, fissazione delle polveri e degli inquinanti atmosferici, miglioramento del microclima, rifugio per la vita animale, miglioramento della biodiversità del territorio, della qualità urbana e della socialità.
3. Il sistema del verde della città, costituito principalmente dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e territoriale. La città ne conosce il rilievo, negli aspetti ambientali, igienico-sanitari, culturali, estetici, sociali e ricreativi; e con il presente regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato (in seguito abbreviato con il solo termine di “regolamento”) intende migliorare la gestione del sistema verde e tutelarne le funzioni di interesse collettivo.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale gestione e per la tutela della componente vegetale dei parchi e dei giardini pubblici e privati (comprese le corti di pertinenza dei fabbricati), nonché delle alberature stradali, delle aree di pregio ambientale storico o paesaggistico (aree boschive, siepi, macchie), e delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.

Art. 3 – Organizzazione dei servizi preposti alla cura e tutela del verde

1. Il Comune ha istituito, secondo le norme dell’ordinamento comunale, apposito ufficio (di seguito abbreviato con il termine di “Settore Politiche Ambientali”) cui è demandata la responsabilità tecnica della gestione e della tutela del verde pubblico comunale sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, sia nella gestione del verde.
2. Gli interventi che interessano il patrimonio verde pubblico esistente o da realizzare, sono soggetti al parere preventivo dell’ufficio di cui al comma 1. Il parere verte sugli aspetti agronomici ed è per norma vincolante; il dirigente del Settore Ambiente può concedere deroghe al suddetto parere nei limiti di cui all’art. 26.
3. Il parere di cui al comma 2 è richiesto da qualunque soggetto pubblico (ivi inclusi altri uffici dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria non afferenti al “Settore Politiche Ambientali”) o privato il cui intervento di manomissione od occupazione, interessa direttamente il verde pubblico (parco, giardino, area verde, aiuola), ovvero una banchina alberata se l’intervento è eseguito all’interno della zona di proiezione al suolo della chioma della pianta; per la vegetazione di nuovo impianto o a portamento piramidale vale la zona di rispetto della pianta (definita all’art. 14 del presente Regolamento). Nei casi di inosservanza delle prescrizioni impartite o di mancata richiesta del parere di cui al comma 2 il Comune può agire in via di autotutela ai sensi dell’art. 26, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 27.
4. Il Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con imprese no-profit,

associazioni di volontariato e cittadini singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare nell'ambito scolastico, al fine di diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde. In tale contesto, assumono prioritaria importanza le iniziative comunali già avviate dal Settore "Politiche Ambientali e Culturali", quali "Adotta il verde" e "Orti urbani", nonché quelle in fase di implementazione (istituzione aree verdi "animal friendly", promozione iniziative di volontariato civico di cui alla Delibera di G.C. n. 1 del 16/01/2015, ecc.).

5. Tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche sperimentate nel campo della gestione del verde anche in rapporto alle esigenze qualitative dell'arredo urbano, la Giunta comunale, su proposta del dirigente competente, aggiorna periodicamente le prescrizioni tecniche sul verde. È facoltà della stessa Giunta comunale individuare i parchi o i giardini pubblici nei quali è vietato l'accesso ai cani e le aree verdi dove è possibile erigere opere ornamentali.

Art. 4 –Vigilanza sull'applicazione del regolamento

1. Salvo quanto previsto al comma 2, la vigilanza sull'applicazione del regolamento spetta alla Polizia municipale.

2. Le guardie ecologiche e gli iscritti alle associazioni ambientaliste, legalmente riconosciute, presenti sul territorio, possono essere incaricati dal Sindaco a svolgere funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di questo regolamento. In particolare, possono essere incaricati a svolgere i seguenti compiti:

a) rilevazione e segnalazione dei comportamenti in contrasto con il presente regolamento, rientranti nell'ambito delle proprie competenze, mediante redazione di appositi verbali predisposti all'uso con la collaborazione della Polizia municipale;

b) invio delle segnalazioni, al dirigente del Settore Politiche Ambientali ed al dirigente della Polizia municipale per l'accertamento delle violazioni ed i connessi adempimenti.

3. L'ufficio preposto alla cura e tutela del verde nell'ambito del Settore Politiche Ambientali, d'intesa con gli organi di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, promuove iniziative di formazione volte a sviluppare gli aspetti di prevenzione degli interventi in danno del verde e la diffusione presso la popolazione della cultura e del rispetto dell'ambiente.

Art. 5 – Commissione consultiva per il verde di interesse pubblico

1. Il Comune può istituire una commissione consultiva per il verde di interesse pubblico col compito di assistere il Sindaco, l'assessore delegato e l'ufficio di cui all'art. 3 nella formulazione di proposte sugli indirizzi tecnici e culturali per la conservazione e la qualificazione del verde urbano.

2. La commissione, se istituita, supporta l'Amministrazione comunale sui seguenti aspetti principali:

a) individuazione delle vegetazioni di pregio di cui all'art. 18;

b) tecniche di conservazione del patrimonio pubblico e privato;

c) altre problematiche di carattere tecnico specialistico o scientifico nella quale la commissione possa utilmente concorrere alla definizioni di indirizzi e programmi per la tutela del verde.

3. La commissione è istituita dalla Giunta comunale che ne determina la composizione in base ai criteri del comma 4 ed è nominata dal Sindaco.

4. La commissione è composta da 5 membri, la cui partecipazione è a titolo non oneroso per l'Ente e la cui durata in carica è pari a quella della Legislatura che li ha designati, e di essa fanno parte:

a) un esperto rappresentante i vivaisti operanti in ambito locale;

b) due esperti rappresentanti dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali o del Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati o del Collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;

c) due esponenti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal MATTM ai sensi dell'art. 13, L.349/89 e s.m.i;

d) un esperto rappresentante dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento di Agraria.

5. La commissione nomina un coordinatore che mantiene i rapporti con l'ufficio di cui all'art. 3. Il responsabile di tale ufficio o suo delegato svolge le funzioni di coordinatore della commissione. Ai lavori della commissione può partecipare il sindaco o l'assessore delegato.

6. La delibera che approva l'istituzione della commissione può dettare ulteriori norme di funzionamento della commissione. In difetto provvede la commissione stessa in via di autoregolamentazione.

Capo II – Disposizioni generali sul verde pubblico e privato

Art. 6 - Alberature salvaguardate

1. Tutte le piante arboree del territorio comunale costituiscono patrimonio ambientale della città, e come tali sono tutelate e mantenute secondo le migliori tecniche agronomiche.

2. I beni tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) sono evidenziati in apposito elenco tenuto dal settore competente; tale elenco, pubblicato nel sito tematico istituzionale del Comune, è costantemente aggiornato e di libera consultazione.

3. Fermo restando il regime generale di tutela di cui al comma 1, sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:

a) le alberature aventi circonferenza del tronco, rilevata a m. 1,30 dal colletto, superiore a cm.30 se di I e II grandezza (vedi tabella seguente), le piante di III grandezza o con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 25 a m. 1,00 dal colletto; sono inoltre tutelate, nelle zone urbane, le piante da frutto aventi diametro superiore a 80 cm, rilevato a m. 1,30 dal colletto.

Classe di grandezza	Altezza della pianta a maturità
I	>18 m
II	12-18 m
III	<12 m



Le piante di bergamotto (*Citrus x bergamia*, Risso & Poit.), inoltre, sono tutelate ai sensi della Delibera n. 38 del 02/12/2003 "Misure di tutela del Bergamotto"

b) gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, o in sostituzione di quelli disseccatisi entro due anni dalla loro messa a dimora nei nuovi impianti;

c) tutti gli elementi vegetali espressamente evidenziati negli elaborati del vigente strumento urbanistico comunale, nonché gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che il Comune, con apposito provvedimento motivato, ha stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela anche ai sensi dell'art. 18.

Art. 7 – Interventi non soggetti al regolamento

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

a) gli interventi ordinari e straordinari nelle aree forestali (ossia le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o d'origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti

classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna), negli orti botanici e nei vivai, nonché su tutte le piante da frutto fatta eccezione per quelle di particolare pregio storico e paesaggistico;

b) i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno, in quanto soggetti a lavorazioni annuali o periodiche tali da limitare lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente;

c) le siepi frangivento costituite da conifere e analoghe realizzazioni, estranee al paesaggio tradizionale;

d) le piante non indicate all'art. 6, comma 3;

e) le fasce fluviali e le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali), relative alle aree protette, alle aree di alto valore storico-ambientale e alle aree militari.

Art. 8 - Progettazione del verde

1. Nella progettazione del verde sono tenuti in considerazione i seguenti fattori:

a) valutazione delle condizioni pedoclimatiche dell'area (luce, temperatura, venti dominanti, acqua, caratteristiche del terreno, presenza di sostanze inquinanti), conseguente scelta delle specie da impiegare, preferendo quelle autoctone, con minori esigenze manutentive e idriche, più resistenti alle malattie e più adatte ad assorbire l'inquinamento atmosferico e abbattere i rumori;

b) valutazioni legate alla destinazione d'uso dell'area (fruibilità e funzionalità);

c) valutazioni inerenti alla presenza di strutture aeree e sotterranee;

d) valutazioni per l'inserimento e l'integrazione con il territorio circostante, valorizzando ed integrando eventuale presenza di singole emergenze arboree, gruppi arborei, boschetti, siepi, filari, ecc.

e) valutazioni del verde come "collante" o "cerniera" tra i nuovi sistemi da progettare e quelli già esistenti sul territorio, per il loro inserimento paesaggistico che deve avere una propria identità volta a mitigare o ad integrare l'area secondo le diverse situazioni territoriali in cui si opera.

2. Per i punti d) ed e), di cui al comma 1, i soggetti attuatori dei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo, sono tenuti a chiedere al Settore politiche Ambientali, le indicazioni di massima per la progettazione, in base alla tipologia e alla destinazione d'uso dell'area (verde ricreativo, residenziale, di arredo, di mitigazione, forestazione urbana).

3. I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni, i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (permessi per costruire; denuncia di inizio attività che modifica lo stato o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; interventi di edilizia privata inerenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria; viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive o commerciali) sono corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato e iscritto al competente Ordine o Collegio Professionale (Ordine dottori agronomi e dottori forestali, Collegio periti agrari e periti agrari laureati, Collegio agrotecnici e agrotecnici laureati). Nei casi in cui la superficie d'intervento sia superiore a 1.500 mq, oppure nei sistemi insediativi storici, di interesse storico-culturali, ville e parchi di interesse storico-culturale ovvero ancora negli interventi in zone agricole e del territorio rurale, tali progetti, devono essere redatti da un tecnico in possesso di specifiche competenze in materia di progettazione, gestione e tutela del verde urbano, in campo botanico, agronomico e fitosanitario. Tali competenze sono possedute da professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, ai Collegi dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, secondo le rispettive norme di legge. I suddetti requisiti sono obbligatori nelle attività di direzione dei lavori e nel relativo collaudo (laddove è previsto dalle norme di legge) delle opere a verde.

4. La progettazione del verde deve essere conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute negli elaborati del vigente strumento urbanistico comunale.

5. Il Comune, di norma, non acquisisce i frustoli di verde di superficie inferiore a 200 mq., né le aree a verde che risultano essere in fregio a strade o parcheggi di chiara ed esclusiva pertinenza di abitazioni, uffici, attività commerciali e produttive.

Art. 9 - Interventi sul verde pubblico comunale e principio della compensazione ambientale

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale sono eseguiti nel rispetto delle norme di buona tecnica agronomica e arboricoltura e dei criteri e delle prescrizioni stabiliti nel presente regolamento.

2. Il Comune garantisce la gestione e manutenzione del verde pubblico allo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, ecologica, igienica e sanitaria.

3. L'approvazione di progetti di riqualificazione urbana o di interventi sul territorio che compromettono il verde esistente (abbattimento di alberature o manomissione di aree verdi) è preceduta da una motivata proposta del settore competente, dalla preventiva informazione alla cittadinanza interessata, accompagnata dal progetto dello stato modificato. Il progetto deve comprendere un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento; l'intervento compensativo può essere programmato ed eseguito anche per la riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo. Fatti salvi i casi di pericolo incombente o di forza maggiore, gli abbattimenti sono eseguiti trascorsi almeno 30 giorni dalla suddetta informativa.

4. Nel caso di alberature isolate o di gruppi in filari non superiori alle cinque unità, l'informativa di cui al comma 3 è limitata ad un semplice avviso pubblico esposto sul tronco delle piante. L'intervento viene eseguito trascorsi almeno 15 giorni dalla suddetta informativa, ad esclusione delle piante ritenute pericolose per la pubblica incolumità; resta salvo il principio della compensazione ambientale di cui al comma precedente.

Art. 10 - Interventi sulle aree private

1. I proprietari di aree verdi o di zone con presenza di alberature, provvedono alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio all'incolumità pubblica.

2. I proprietari di aree incolte provvedono periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle vegetazioni indesiderate e all'asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica. Tale obbligo si applica solo alle aree del centro abitato (così come definito dal Codice della Strada) e ad una fascia di metri 2,50 lungo i confini delle restanti aree.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui presente articolo, il Comune diffida i proprietari di provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27.

Art. 11 – Abbattimento di alberature pubbliche e private

1. L'abbattimento di alberature è consentito solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali:

a) criticità fitostatiche: instabilità dell'albero dovuta ad alterazioni degli organi di sostegno (apparato radicale, colletto, fusto e branche principali) che comportano rischi per la pubblica incolumità;

b) criticità fitosanitarie: alberature in stato vegetativo o fitosanitario irrimediabilmente compromesso;



- c) alberature che causano danni documentati a manufatti, strutture edili o sottoservizi;
- d) necessità documentata di effettuare lavori edilizi irrinunciabili che compromettono la stabilità o la vita delle piante;
- e) ostacolo al normale deflusso delle acque;
- f) nei casi di contrasto con le norme del Codice della strada o di altra legislazione vigente;
- g) nei casi di nuova progettazione degli spazi verdi, quali: diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, o sostituzione di scelte vegetazionali non idonee al sito, o cambio di destinazione d'uso dell'area.

2. Nei casi in cui non è evidente o agevolmente comprovabile lo stato di necessità di cui al comma

1 il soggetto interessato può allegare alla domanda di abbattimento una perizia redatta da un tecnico abilitato (così come definito al comma 3 dell'articolo 8), che attesta lo stato di fatto e le eventuali soluzioni proponibili. In particolare nei casi di cui allo stesso comma 1, lettera f), il Settore Ambiente può autorizzare il riassetto delle alberature esistenti sulla base di un apposito progetto, redatto da un tecnico abilitato, ai soli fini di garantire la vita vegetativa delle piante e, nel caso di giardini storici, la corretta ricostruzione filologica dell'assetto originale.

3. Gli alberi abbattuti sono sostituiti, con altri alberi o cespugli, salvo quando la sostituzione è impossibile o inattuabile a causa della elevata densità arborea, della carenza di spazio o della mancanza di condizioni idonee. In tal caso, qualora si tratti di alberature ubicate in aree demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile di enti pubblici, la sostituzione degli alberi avviene in aree di proprietà comunale, possibilmente nelle vicinanze della zona interessata dall'abbattimento, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente in merito alla scelta del luogo, alle tecniche agronomiche più opportune ed alla qualità degli alberi. Le piante poste a sostituzione devono costituire, a maturità, un volume di chioma superiore rispetto a quello delle piante abbattute.

4. In caso di nidificazione in atto, ad eccezione dei casi in cui esiste un pericolo per la pubblica incolumità, è vietato l'abbattimento nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (da metà marzo a tutto settembre). È cura di chi effettua l'abbattimento verificare e segnalare la presenza di nidi agli enti od organi preposti alla tutela dell'avifauna.

5. In caso di alberature che ricadono in zone a vincolo paesaggistico o di tutela ambientale, alla domanda di abbattimento è allegato il parere dell'ente preposto alla tutela.

6. Nei casi di richiesta di abbattimento per motivi di pericolosità stradale, il parere vincolante è espresso dalla Polizia municipale, sentito il competente Settore "Politiche Ambientali e Culturali".

7. Nei casi di richiesta di abbattimento di alberature pubbliche connesse ad autorizzazioni di tipo edilizio o stradale, gli interventi di eliminazione, smaltimento e sostituzione delle piante e di ripristino dei manufatti, sono eseguiti a cura e spese del richiedente. L'autorizzazione all'abbattimento di un'alberatura pubblica è comunque subordinata al rimborso, da parte del richiedente, del valore stimato della pianta od alla loro sostituzione in analogia a quanto stabilito al comma 3 del presente articolo

8. Il valore di cui al comma 7 sarà calcolato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in base ai criteri stabiliti dal dirigente del settore competente in un'apposita tabella per la valutazione dei danni al patrimonio verde secondo la seguente classificazione:

- 1) danno irreparabile quando determina l'abbattimento della pianta o la sua sostituzione; l'abbattimento può essere anche "preventivo" qualora, a seguito del danno procurato, si determinino condizioni di instabilità o pericolosità della pianta stessa;
- 2) danno parziale, quando si determina un deprezzamento della pianta o sono necessarie spese straordinarie di manutenzione;
- 3) danno biologico, quando è coinvolto l'apparato radicale ed il danno si manifesterà nel corso degli anni successivi.

9. L'abbattimento di alberature in violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27.

Art. 12 – Procedura per l'abbattimento e la sostituzione di alberature private

1. Gli interventi di abbattimenti di alberi oggetto di tutela in base all'articolo 6 sono soggetti ad autorizzazione da parte del Comune con apposita domanda di abbattimento presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'intervento. L'intervento si intende autorizzato se è stato espresso nulla-osta entro il suddetto termine ovvero in caso di silenzio assenso, qualora entro trenta giorni dalla comunicazione, il dirigente non adotti provvedimento motivato di diniego.

2. La domanda di abbattimento è corredata da documentazione fotografica e da una planimetria atta a localizzare l'intervento. La domanda deve attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento; in particolare riporta le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura, da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di presentazione della denuncia.

3. Qualora l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, ovvero si renda necessario per motivi di sicurezza pubblica, alla domanda di abbattimento non deve essere allegata la documentazione di cui al precedente comma 2. In tali casi è consentita anche una comunicazione via fax o via telematica, prima dell'inizio lavori, con riserva di presentare la documentazione entro i 5 giorni successivi. La denuncia di cui al comma 2 è presentata anche a seguito di progetto edilizio privato, che include l'abbattimento di alberature.

4. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.

Art. 13 – Disciplina delle potature

1. Gli interventi di potatura sulle alberature di proprietà pubblica sono soggette al parere preventivo del Settore Politiche ambientali e culturali, ove non eseguiti dal medesimo Ufficio.

2. Gli interventi di potatura ammessi sulle piante di alto fusto ricadenti nelle tipologie seguenti devono essere realizzati nel rispetto dei limiti e prescrizioni dettate da apposito vademecum (corredato da schemi esemplificativi) redatto dal dirigente del settore competente, con il supporto della Commissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) potatura di allevamento;
- b) potatura di rimonda;
- c) potatura di selezione;
- d) potatura di contenimento;
- e) di alleggerimento;
- f) potatura di messa in sicurezza;
- g) potatura di innalzamento della chioma;
- h) pollarding (tecnica detta "a testa di salice");
- i) potatura verde.

3. Sono ammessi gli interventi di potatura su branche morte, la cd "potatura sul secco".

4. Sono vietati i seguenti interventi:



- a) gli interventi di capitozzatura (lunga o corta, altrimenti detta "scalvatura"), ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi circonferenza superiore a cm. 30, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo;
 - b) gli interventi che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 50%, stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;
 - c) la cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle piante del genere Cedrus spp, Pinus spp e di altre conifere ornamentali. È consentita, previa autorizzazione del Settore Politiche ambientali, una potatura di sfoltimento, con eliminazione di branche deperite e soprannumerarie, mantenendo la forma tipica della pianta.
5. Il dirigente competente può concedere deroghe ai divieti di cui al precedente comma, su presentazione di richiesta motivata e corredata da perizia agronomica, quando esistono seri rischi di incolumità pubblica o non sia possibile operare con nessuna altra tecnica che eviti l'immediato abbattimento dell'albero. In particolare, per le piante di dimensioni eccedenti lo spazio disponibile, sono consentiti interventi di potatura in forma obbligata, da mantenere regolarmente nel proseguo della vita della pianta, ad esempio mediante la tecnica della "testa di salice" (pollarding). La deroga è soggetta alla stessa procedura prevista all'art.12.
6. I proprietari di alberi o arbusti provvedono alla loro potatura, quando la ramificazione copre o rende difficile la visione di segnali stradali, quando riduce sensibilmente la pubblica illuminazione, quando invade i marciapiedi o le strade, o quando compromette l'incolumità pubblica.
7. La violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27.

Art. 14 –Zona di rispetto della pianta e danneggiamenti (ZRP)

1. Per zona di rispetto della pianta (ZRP) si intende l'area circolare, tracciata idealmente sul terreno intorno all'albero o all'arbusto, avente come centro l'asse del fusto, e come raggio le seguenti misure:

- | | |
|-------------------------------------------------|--------|
| - arbusti | m. 0,5 |
| - piante di terza grandezza (altezza < 12 m) | m. 2,0 |
| - piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m) | m. 3,0 |
| - piante di prima grandezza (altezza >18 m) | m. 5,0 |

Per il verde esistente, nel caso in cui la ZRP superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area sono definite dai confini stessi.

Per piante di pregio e monumentali si stabilisce una ZRP minima pari ad un metro oltre la proiezione della chioma, oppure un raggio dal tronco pari ad un metro per ogni 5 cm di diametro dello stesso.

2. Sono considerati danneggiamenti, tutte le seguenti attività effettuate all'interno della ZRP:

- a) versamento o iniezione di sostanze fitotossiche di qualunque composizione chimica (sali, acidi, oli, idrocarburi, ecc.) ad esclusione dei presidi sanitari autorizzati;
- b) combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c) impermeabilizzazione con pavimentazioni o altre opere edilizie;
- d) affissione diretta alle alberature di cartelli, manifesti e simili, con chiodi, fili di ferro o con altri materiali non estensibili;
- e) riporto o ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da determinare l'interramento del colletto;



- f) asporto di terriccio;
- g) utilizzo delle aree a bosco, a parco, o della stessa ZPR per il depositi di materiale di qualsiasi natura, o per attività industriali e artigianali di qualsiasi genere;
- h) installazione d'impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- i) scavo di qualsiasi natura comportante la recisione dell'apparato radicale (il cd "scavo al piede") della pianta.

3. Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si osservano le dovute distanze di ZRP e tutte le precauzioni per non danneggiare le radici degli alberi. Nel caso in cui lo spazio per la posa non sia sufficiente si dovranno utilizzare passacavi.

Fermo restando quanto previsto in materia di deroghe dall'art. 26, comma 3, del presente regolamento, il Settore Ambiente si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbusti di notevole pregio paesaggistico o storico, o qualora siano necessarie particolari salvaguardie della pianta per esigenze agronomiche o patologiche. Nel caso si effettuino interventi a distanze inferiori a quelle previste nel precedente comma, si adottano particolari attenzioni quali: scavi a mano, rispetto alle radici portanti (con diametro maggiore di 5 cm), impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingi tubo, "air spade", ecc).

4. La valutazione dei danni causati al patrimonio verde e a piante di proprietà comunale viene effettuata utilizzando il "metodo svizzero", che fa riferimento ad un prezzo base ridotto ad un decimo ed a quattro indici: indice estetico, indice di posizione, indice di dimensione ed indice di deprezzamento. Pertanto, in caso di danneggiamenti ad alberature (per sinistri, errati interventi, ecc.), o eliminazione di piante (dovuti alle stesse cause od anche a seguito di autorizzazioni all'abbattimento per attuazione di previsione urbanistica. apertura di passi carrai, ecc.) il responsabile o richiedente provvede ad un rimborso economico da impiegarsi per il ripristino del verde soppresso, da calcolarsi secondo la seguente formula: stima di rimborso danno = (prezzo base e di mercato della pianta ridotto ad un decimo) × (indice di valore estetico - sanitario) × (indice di localizzazione e paesaggistico) × (indice di dimensione) × (indice di deprezzamento) + (lavori accessori: estirpazione della ceppaia, trasporto a rifiuto, ecc.).

5. Nel caso di danni ad esemplari tutelati per interesse scientifico e monumentale, la stima del danno può non tener conto, nel calcolo del prezzo base di mercato, della riduzione ad un decimo indicata nella formula di cui al comma 4 del presente articolo. In tal caso, il rimborso del danno, nella misura di tale mancata riduzione del calcolo di stima (ovvero per nove decimi dell'importo totale) è destinato dal Comune ad interventi di integrazione e ripristino del verde pubblico comunale.

6. È vietato costituire depositi di materiale di qualsiasi tipo su aree a bosco, a parco, ad aiuole, nonché nella ZRP. Nelle aree boschive sono consentiti depositi di legname, purché temporanei o stagionali.

7. Tutte le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27; fanno eccezione i danni conseguenti ad incidente stradale per i quali si applicano unicamente i principi e le regole che disciplinano la responsabilità civile.

Art. 15 - Difesa delle piante in aree di cantiere. Prescrizioni per l'esecuzione di lavori edili, stradali, di reti tecnologiche, in aree alberate

1. I responsabili delle aree di cantiere sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare danneggiamenti della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, costipamento del terreno ed altri danni simili). Essi sono tenuti a rispettare i divieti di cui all'art.14 e le prescrizioni contenute nell'art.11. Tutti i progetti ed i relativi capitolati di esecuzione, riguardanti aree verdi con presenza di alberature o altre piante di particolare pregio, prevedono obbligatoriamente un piano

di difesa e salvaguardia delle piante e della vegetazione, redatto da un tecnico abilitato (così come definito al comma 3 dell'articolo 8).

2. I responsabili di cantiere al termine dei lavori sono tenuti a ripristinare le condizioni originarie a tutela della vegetazione esistente ovvero quelle stabilite nel piano di difesa e salvaguardia di cui al comma 1.

3. Qualsiasi intervento su alberature esistenti, che si renda necessario eseguire nel cantiere per motivi di emergenza, deve essere preventivamente comunicato, con qualsiasi mezzo, all'ufficio comunale competente per i relativi controlli di congruità

4. L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27.

Art. 16 - Prescrizioni tecnico - qualitative nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, le piante sono poste a dimora secondo gli indirizzi e le prescrizioni descritte in un apposito vademecum redatto dal dirigente del settore competente, con il supporto della Commissione di cui all'art. 5 del Regolamento, dal titolo "Qualità dei materiali e metodologie d'impianto nelle opere a verde", entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La scelta delle specie da utilizzare per i nuovi impianti e per le sostituzioni viene effettuata tra le piante riportate nell'"Elenco delle principali specie arboree suddivise per gruppi di utilizzo e loro classe di grandezza", compilato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento dal dirigente del settore competente.

3. Gli indirizzi e le prescrizioni di cui al comma 1, limitatamente alla scelta delle specie, non si applicano alle aree cimiteriali ed ai parchi o giardini pubblici in ragione dei motivi tecnici, storici o paesaggistici dei relativi progetti.

Art. 17 - Difesa fitosanitaria

1. La prevenzione delle malattie delle piante è attuata attraverso le seguenti misure:

a) scelta di specie adeguate e impiego di piante sane;

b) difesa delle piante da danneggiamenti;

c) adeguata preparazione dei siti di impianto;

d) rispetto delle aree di pertinenza, in particolare mediante la protezione da calpestio, secondo gli indirizzi e le prescrizioni del regolamento;

e) eliminazione o riduzione al minimo degli interventi di potatura;

f) monitoraggio della presenza di parassiti attraverso osservazione diretta, piante "spia" ovvero strumenti tecnici di supporto (quali. trappole a ferormoni);

g) limitazione degli interventi fitosanitari ai soli casi di possibile superamento della soglia di danno, da valutare secondo il tipo di pianta e di destinazione dell'area;

h) adozione di strategie di difesa e lotta biologica, con preferenza per interventi di tipo biologico (come il lancio di insetti utili), meccanico (come l'eliminazione di parti colpite) ovvero biotecnico (come l'impiego di trappole a feromoni);

2. Nell'ambito del verde ornamentale urbano, ove sia necessario l'impiego di sostanze fitosanitarie, è obbligatorio l'utilizzo di prodotti registrati in etichetta per l'impiego su piante floreali ed ornamentali, che contengono i principi attivi meno tossici, classificati come "irritanti" o "non

classificati". E' vietato l'impiego dei prodotti classificati come "molto tossici", "tossici" e "nocivi" (ex prima e seconda classe). È sempre consigliabile privilegiare i prodotti di più bassa tossicità, miglior efficacia e minor impatto e persistenza nell'ambiente, soprattutto in rapporto alla loro selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili, nonché di altre piante non oggetto del trattamento. I sistemi di trattamento tramite endoterapia, cioè con apporto di fitofarmaci sistemici direttamente al colletto o al fusto degli alberi, sono preferiti rispetto ai trattamenti sulla chioma in tutta l'area urbana.

3. Nelle aree verdi, pubbliche o ad uso pubblico, è obbligatorio delimitare le zone di intervento, al fine di prevenire l'accesso a non addetti ai lavori, nonché di informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata sulla effettuazione dei trattamenti. È inoltre sempre consigliabile effettuare gli stessi trattamenti nelle ore di minore transito veicolare o pedonale.

4. Le violazioni alle norme contenute nel presente articolo, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa di settore, tra cui si richiama l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 09 del 29 / 01 / 2014, recante "Misure urgenti per la prevenzione e la lotta contro la diffusione nel territorio comunale del "Punteruolo rosso delle palme" *Rhyncophorus ferrugineus* (Olivier).

Capo III- Tutela e salvaguardia della vegetazione di pregio



Art. 18 - Individuazione degli alberi e dei vegetali di pregio

1. Il Comune promuove la tutela di particolari esemplari arborei, arbustivi o di particolari gruppi vegetazionali che, per particolari caratteristiche (ecologiche, dimensionali, di tipologia botanica ovvero d'importanza paesaggistica e storica) rivestono carattere di rilievo per la comunità e sono individuati come "vegetazione di pregio".

2. L'individuazione delle "vegetazioni di pregio", fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa di settore (tra cui si richiama: il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni "Codice dei beni culturali e del paesaggio", il cd "Codice Urbani"; la Legge 14 gennaio 2013, n.10 recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" ed il relativo provvedimento di attuazione, il Decreto 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento"; la Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria".) avviene su iniziativa dell'ufficio comunale competente, delle associazioni ambientaliste ovvero di qualsiasi soggetto pubblico o privato interessato alla tutela ambientale, mediante apposita scheda di segnalazione conforme al modello di cui all'allegato "A". L'individuazione è approvata dalla Giunta comunale previo parere del competente Settore "Politiche Ambientali e Culturali", reso di concerto con la commissione consultiva per il verde di cui all'art. 5. L'atto di individuazione è notificato ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni, entro 30 giorni dalla notifica. Nei successivi 30 giorni la giunta comunale assume le determinazioni definitive.

3. L'individuazione delle "vegetazioni di pregio" comporta, a carico dei proprietari, l'adozione di misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo e fitosanitario. Il Comune promuove gli strumenti necessari a sostegno della salvaguardia della vegetazione di pregio, mediante:

a) censimento e compilazione di apposita scheda con individuazione di eventuali anomalie fitopatologiche e statiche ovvero di eventuali interventi agronomici (potatura, rimonda del secco, arieggiamenti altri simili interventi) o di consolidamento della struttura;

b) individuazione delle priorità d'intervento, computo della spesa per ciascun intervento e pianificazione degli stessi in rapporto alle disponibilità finanziarie;

- c) interventi diretti con proprie ditte di fiducia, qualora si tratti di alberi di notevole interesse paesaggistico "pubblico" (alberi in fregio a strade o in ambiti privati aperti al pubblico, di valore panoramico) o i cui proprietari non provvedono alla loro conservazione;
- d) individuazione di misure integrative o di sostegno (anche finanziarie) per i proprietari;
- e) direzione lavori sugli interventi;
- f) divulgazione delle peculiari caratteristiche botaniche, la motivazione degli interventi tecnici e le notizie storiche raccolte .

Art. 19 - Obblighi per i proprietari della "vegetazione di pregio"

1. I proprietari della "vegetazione di pregio" hanno i seguenti obblighi:

- a) eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante, adottando i provvedimenti necessari per la protezione dagli effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 10 giorni dalla rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune può effettuare gli interventi necessari in danno al proprietario privato.
- b) permettere l'ingresso dei tecnici del Settore Ambiente o chi da essi incaricato, per le verifiche e gli interventi sulla "vegetazione di pregio";
- c) segnalare prontamente ogni effetto negativo accidentale, visibile, che può comprometterne la vitalità della pianta (fulmine, attacco parassitario, improvviso e consistente deperimento ed altri simili eventi);
- d) mantenere la forma della chioma tipica della specie al fine di garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e salvaguardare la pubblica incolumità;
- e) segnalare o richiedere autorizzazione ed eventuali prescrizioni al dirigente del settore competente, per gli interventi che si rendono necessari nella zona di protezione della "vegetazione di pregio".

2. Le violazioni agli obblighi del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27.

Art. 20 - Salvaguardia di elementi vegetazionali del paesaggio e disposizioni integrative per le zone a destinazione agricola

1. Filari alberati esistenti, alberi isolati. Tutte le alberate pubbliche e private comprese all'interno del territorio comunale e tutti i filari dotati di rilievo paesaggistico, ambientale e storico-culturale sono considerati oggetto di tutela. E' vietato abbattere o danneggiare tutti gli alberi compresi nel filare tutelato; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danni alle radici nella ZRP della pianta di diametro superiore a 5 cm. In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni il proprietario è obbligato a sostituire l'albero in questione con un esemplare della stessa specie, allevato in zolla o vaso, con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 18-20 cm. e con i requisiti tecnici di qualità espressi dal presente regolamento.

2. Gruppi arborei a valenza paesaggistica. I gruppi arborei a valenza paesaggistica sono raggruppamenti vegetazionali, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale, che per le loro ridotte dimensioni non rientrano tra le aree boscate, ma presentano comunque elevato valore naturalistico o paesaggistico. Per tali gruppi sono vietati i seguenti interventi:

- a) estirpazione, taglio raso o danneggiamento della vegetazione;
- b) realizzazione di pavimentazioni impermeabili all'interno della ZRP;
- c) scavi che arrecano danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.

In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, e che, nel caso di arbusti, sono di altezza non inferiore ai 60-80 cm., nel caso di alberi, hanno la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 14-16 cm., sono allevati in vaso o zollati, e presentano tutti i requisiti tecnici di qualità espressi dal presente regolamento.

3. Siepi, siepi alberate, macchie arbustive e fasce boscate. Le siepi sono elementi di valorizzazione ecologica del paesaggio ("corridoi ecologici"), come ambiente unico per la vita animale e vegetale e preziosi elementi di presidio idrogeologico e di protezione dal vento. Sono vietati i seguenti interventi:

- a) il danneggiamento di siepi, di macchie arbustive e fasce boscate;
- b) realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe;
- c) effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.;
- d) l'estirpazione, il taglio raso di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 9 del regolamento;
- e) utilizzare attrezzature a martelli (tipo trinciaerba o trinciatutto) per il contenimento delle siepi.

In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, e che, nel caso di arbusti, sono di altezza non inferiore ai 60-80 cm. Gli alberi da mettere a dimora hanno la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 14-16 cm., sono allevati in vaso o zollati, e presentano tutti i requisiti tecnici di qualità descritti nel presente regolamento. È consentita la manutenzione delle siepi, delle macchie arbustive e delle fasce boscate con interventi di contenimento e potatura che ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa, sia manualmente, sia con idonea strumentazione (barre a pettine o dischi dentati), effettuando preventivamente il taglio netto dei fusti più grossi di cui è necessaria l'asportazione, e rifilando successivamente, in modo netto, l'eventuale vegetazione sfibrata con attrezzatura da taglio opportunamente disinfettata. E' possibile effettuare tagli della vegetazione infestante: rovi (*Rubus spp.*); vitalba (*Clematis vitalba*); robinia (*Robinia pseudoacacia*); ailanto (*Ailanthus altissima*).

4. Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte. È vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o lungo le strade. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade i frontisti sono obbligati a provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai consorzi di bonifica. È vietato il diserbo chimico delle sponde dei fossi.

5. Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua. Sono salvaguardati i maceri e gli specchi d'acqua, nonché la vegetazione riparia. È vietato il loro riempimento totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igieniche - sanitarie certificate dagli organi competenti, che rendono necessario tale intervento, e previa autorizzazione comunale. La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi si considera eccezionale e può essere autorizzata dal Comune solo ove sia necessaria per un sostanziale miglioramento ambientale, inteso in termini di variabilità biologica. E' vietato scaricare nei maceri e negli specchi d'acqua rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti. Ad eccezione di quanto prescritto dal regolamento provinciale di difesa del suolo e dalle norme forestali, è vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 30 metri. Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 20 dalle sponde.

6. Salvaguardia dei corsi d'acqua minori. Ad eccezione di quanto prescritto dal regolamento provinciale di difesa del suolo e dalle norme forestali, sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 20 dalle sponde.



7. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 27.

Art. 21 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico ambientale

1. Per giardino storico s'intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico.
2. I criteri per la salvaguardia dei giardini storici sono quelli illustrati nella "Carta di Venezia" del 1964 e nella Carta dei giardini storici, detta "Carta di Firenze" del 15 dicembre 1981, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa di settore (tra cui si richiama, in presenza di particolari regimi di tutela, il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni "Codice dei beni culturali e del paesaggio", il cd "Codice Urbani").

Capo IV - Disposizioni per gli utenti dei parchi e dei giardini pubblici

Art. 22 - Comportamenti vietati e prescritti

1. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico mantengono un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.
2. Sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizza le aree a verde pubblico comunale;
 - b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati; raccogliere e asportare: frutti, semi, fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, realizzare orti privati e calpestare le aiuole. E' consentita la raccolta di frutti spontanei in quantità modesta (consumo giornaliero medio per componente familiare), senza recare alcun danneggiamento alle piante. La raccolta a scopo commerciale è preventivamente autorizzata dal Settore Politiche Ambientali. Lo stesso Settore sospende l'autorizzazione qualora accerti la mancata osservanza delle relative prescrizioni impartite, ed in particolare il danneggiamento delle piante o comportamenti che provocano disturbo o pericolo all'utenza del verde (stradale o dei parchi);
 - c) la messa a dimora di piante e l'introduzione di nuovi animali, salvo specifica autorizzazione da parte del Settore Politiche Ambientali;
 - d) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, sottrarre uova e nidi, fornire alimenti agli animali presenti; permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
 - e) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini. Il proprietario o accompagnatore raccoglie le deiezioni solide anche nelle aree a sgambamento libero;
 - f) introdurre cani in aree vietate segnalate con apposita cartellonistica, nelle aree di rispetto per le zone di gioco per l'infanzia, in un raggio di m. 20 dalle attrezzature ludiche;
 - g) incidere, imbrattare o provocare danni a strutture e infrastrutture, nonché usare impropriamente le strutture ludiche, avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco. In particolare nelle aree gioco è obbligatoria la sorveglianza dei minori da parte di almeno un accompagnatore adulto;
 - h) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali) nelle aree verdi, nei corsi d'acqua e laghi. In particolare è vietato introdurre, al di fuori degli spazi dedicati alla miscita e al consumo, contenitori in vetro o altro materiale che, qualora abbandonati, possano essere di pericolo per le persone;

- i) usare o sostare qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli di servizio o per la manutenzione del verde. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, la bicicletta è condotta a mano;
- l) usare veicoli motorizzati-giocattolo, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate allo scopo;
- m) inquinare terreni, fontane, corsi, pozzi e depositi d'acqua;
- n) raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici
- o) bivaccare o utilizzare l'area e le sue strutture come accampamento o dormitorio notturno.

3. È fatto obbligo:

- a) di tenere i cani al guinzaglio, ad eccezione delle aree di sgambatura libera, laddove è previsto uno specifico regolamento;
- b) di cavalcare al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone o animali;
- c) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio;
- d) di rispettare gli orari di apertura e chiusura, gli eventuali percorsi obbligatori o zone riservate, nonché tutte le altre prescrizioni che sono indicate nella segnaletica d'uso di ogni singolo parco, giardino pubblico o area verde.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 27.

Art. 23 - Attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi

1. Lo svolgimento di iniziative sociali, culturali o ricreative all'interno delle aree verdi, non regolate da specifiche convenzioni, è soggetto ad autorizzazione del dirigente del settore verde. In particolare, possono essere autorizzate in abbinamento con le predette iniziative le seguenti attività:

- a) l'introduzione di veicoli a motore;
- b) l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- c) l'installazione di attrezzature fisse e mobili;
- d) il campeggio e l'installazione di tende o di gazebo o di attrezzature da campeggio;
- e) l'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle, l'uso di petardi e fuochi artificiali;
- f) la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali;
- g) l'esercizio di forme di commercio o altre attività lucrative;
- h) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- i) l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualunque stampa.

2. Se le attività di cui al comma 1 possono comportare danneggiamenti alle aree concesse, il Comune è tenuto a richiedere un deposito cauzionale proporzionato al prevedibile costo di ripristino. Il soggetto autorizzato è tenuto al ripristino dei luoghi alle condizioni originarie compresa l'asportazione di eventuali rifiuti. In caso di sua inerzia provvede il Comune in danno del soggetto stesso.

3. Se le attività di cui al comma 1 comportano occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre al deposito cauzionale, è applicata la tariffa di cui al relativo regolamento.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 27.

Art. 24 - Affidamento o sponsorizzazione del verde pubblico



1. Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di associazioni, gruppi di cittadini, ditte e altri soggetti privati, nelle opere di realizzazione e manutenzione delle aree a verde pubblico, il Comune può stipulare accordi di collaborazione o convenzioni o contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 119 del T.U. emanato con d.lgs. n. 267/2000, a seguito di proposte che assicurino economie di spesa ed un aumento della qualità nei progetti e nei servizi erogati. In tale contesto, assumono prioritaria importanza le iniziative comunali già avviate dal Settore "Politiche Ambientali e Culturali", quali "Adotta il verde" e "Orti urbani", nonché quelle in fase di implementazione (istituzione aree verdi "animal friendly", promozione iniziative di volontariato civico di cui alla Delibera di G.C. n. 1 del 16/01/2015, ecc.).
2. Le convenzioni di assegnazione di cui al comma 1 sono di norma previsti per la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione o la gestione di servizi ad esse inerenti o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, svolte da soggetti privati a fronte della possibilità di comunicare o promuovere l'attività esercitata ed i propri segni distintivi. In tal caso è consentito all'assegnatario di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome e il logo del soggetto esecutore delle opere, secondo le regole fissate dal competente Settore "Politiche Ambientali e Culturali".
3. Gli accordi o i contratti di cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione e generalmente da un disciplinare tecnico conforme a quanto previsto, per ciascuna iniziativa comunale, da questa Amministrazione (tra cui si cita, a titolo esemplificativo, la Determina N. 4133 del 11/12/2014 del Settore Politiche Ambientali, Servizio Agricoltura e Verde Pubblico, disciplinante l'iniziativa "Adotta il verde").
4. Per promuovere l'assegnazione delle aree *de quibus*, affettuata dal competente Settore "Politiche Ambientali e Culturali", si può fare riferimento ad eventuali avvisi pubblici per accordi di collaborazione o sponsorizzazione visibili nel sito web del Comune.

Capo V – Disposizioni finali

Sezione I – Disposizioni di coordinamento con altre norme

Art. 25 - Richiami al Codice civile ed al Codice della strada

1. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 892 e seguenti del codice civile, il Comune, per motivi ed esigenze di interesse pubblico, può stabilire di piantare alberi, arbusti, siepi ed altre tipologie di piante a distanza minore di quelle previste in via generale dalla legge. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 896 del Codice civile, il Comune si riserva il diritto di non recidere o non far recidere i rami o le radici che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, in ragione della salvaguardia dello stato vegetativo e di sicurezza delle piante stesse.
2. Colui che taglia le radici che si addentrano nel suo fondo, deve garantire mediante propria dichiarazione di responsabilità o perizia di un tecnico abilitato (così come definito al comma 3 dell'articolo 8), la salvaguardia o stabilità della pianta; in caso contrario si rende responsabile di eventuali danni arrecati allo stato vegetativo della pianta o conseguenti all'instabilità della stessa.
3. Colui che richiede il rimborso per danni prodotti da radici di alberature pubbliche che si protendono o si addentrano sul proprio fondo, è tenuto ad attenersi alle procedure di cui all'allegato B.
4. I frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà comunale che cadono sul fondo o proprietà del privato, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti; il Comune non ha alcun obbligo di rimborso o ripristino per eventuali danni, imbrattamenti o altri fastidi dovuti a tali cadute, salvo deroghe o casi di particolare gravità. La stessa procedura è prevista anche nel caso in cui i frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà comunale cadano sulla stessa proprietà pubblica.

5. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 18 del Codice della strada (fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati), l'altezza delle siepi impiantate sul confine stradale non deve superare la misura massima di 120 cm.



Sezione II – Sanzioni amministrative

Art. 26 - Ordinanze di esecuzione del regolamento e deroghe

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa di settore, tra cui si richiama l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 09 del 29 / 01 / 2014, recante "Misure urgenti per la prevenzione e la lotta contro la diffusione nel territorio comunale del "Punteruolo rosso delle palme" *Rhyncophorus ferrugineus* (Olivier), quando è accertata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il dirigente competente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 27, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari, prescrivendo a tal fine un termine perentorio.
2. Nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il dirigente competente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dal Comune stesso, in relazione all'entità dell'abbattimento.
3. Per tutte le norme contenute nel presente regolamento, il dirigente competente può concedere deroghe per validi e documentati motivi di ordine pubblico, ambientale o sociale.

Art. 27 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni del regolamento ovvero delle sue ordinanze di attuazione comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali di seguito stabiliti:
 - a) da 50 a 500 euro per la violazione dell'art. 3 concernente obbligo di richiesta del parere preventivo al Settore Ambiente nonché di osservanza delle prescrizioni impartite dallo stesso ufficio;
 - b) da 25 a 250 euro per la violazione dell'art. 10 concernente obbligo dei proprietari di manutenzione della vegetazione e delle aree verdi e di quelle incolte;
 - c) da 100 a 500 euro per la violazione dell'art. 12 concernente requisiti per l'abbattimento di alberature;
 - d) da 50 a 500 euro per violazione dell'art. 13, concernente disciplina delle potature;
 - e) da 50 a 500 euro per violazioni dell'art. 14 concernente zone di rispetto e danneggiamenti delle piante;
 - f) da 50 a 500 euro per le violazioni dell'art. 15 concernente prescrizioni per l'esecuzione di lavori in aree alberate;
 - g) da 25 a 250 euro per le violazioni dell'art. 17 concernente regole per la difesa fitosanitaria;
 - h) da 50 a 250 euro per violazione dell'art. 19 concernente obblighi per i proprietari della "vegetazione di pregio";
 - i) da 50 a 500 euro per violazione dell'art. 20 concernente salvaguardia di elementi vegetazionali del paesaggio;
 - j) da 25 a 250 euro per violazione dell'art. 22 in materia di comportamenti vietati e prescritti per gli utenti dei parchi e dei giardini pubblici;
 - k) da 25 a 250 euro per violazione dell'art. 23 concernente condizioni per lo svolgimento di attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi.
2. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, ogni altra violazioni al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

3. Le violazioni sono accertate da personale dell'Amministrazione comunale in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 28 – Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative

1. Gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento sono introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è destinato unicamente ad interventi sul verde pubblico comunale e per il ripristino ambientale.

Sezione III – Disciplina transitoria

Art. 29 – Procedimenti pendenti

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle richieste di abbattimento e ai progetti presentati successivamente alla data della sua entrata in vigore alle varianti inessenziali di progetto già approvati sulla base della norma previgente, presentate anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applica la normativa previgente.

ALLEGATO A - Scheda per la segnalazione degli alberi di pregio

Al Comune di Reggio Calabria
Settore "Politiche Ambientali e Culturali"
Via S. Anna Il Tronco, Palazzo Ce.Dir.,
Torre 1, Piano 2 – 89128 Reggio Calabria
fax 0965 362 2108
e-mail: ambiente@reggiocal.it
PEC: ambiente@pec.reggiocal.it

OGGETTO: Segnalazione d'interesse per la tutela della "Vegetazione di Pregio" sulla base del Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato della Città di Reggio Calabria.

Il sottoscrittorecapito tel. Domiciliato in
.....ViaN..... in qualità di
..... (specificare se privato cittadino,
proprietario dell'albero segnalato, rappresentante Legale d'Associazione).

Preso atto di quanto indicato dal "Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato" adottato dalla Città di Reggio Calabria, con di riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 dello stesso, attraverso cui sono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo e vegetazionale del territorio, partecipando in tal senso alla segnalazione di esemplari arborei o formazioni vegetali di particolare pregio, da valutare per l'inserimento dell'Elenco della "Vegetazione di pregio" della Città di Reggio Calabria;

Considerato altresì che l'esemplare o il gruppo di formazione vegetale oggetto della presente segnalazione, è situato in:[indicare indirizzo/località].
apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento sulla base dell'articolo 18 per la definizione della "Vegetazione di pregio", segnala e sottopone all'esame del Settore "Politiche Ambientali e Culturali" e della commissione consultiva per il verde della Città di Reggio Calabria la documentazione allegata costituita da:

- Scheda informativa con caratteristiche tecniche della pianta
- Planimetria
- Documentazione fotografica (n. foto:)
- Eventuale altra documentazione a supporto:



Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio vegetale della Città di Reggio Calabria si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.

Data:

Firma:

ALLEGATO B) Procedura di rimborso danni da radici

In caso di richiesta di rimborso per danni causati dall'apparato radicale di alberature pubbliche di proprietà comunale ad infrastrutture ed edifici privati o di altri enti pubblici, si segue la seguente procedura:

- a) il danneggiato interviene superficialmente mettendo in evidenza le radici responsabili del danno (se ciò è possibile senza causare danni irreparabili alle radici);
- b) contatta il Settore "Politiche Ambientali e Culturali" che provvede ad un sopralluogo per valutare l'entità del danno e la possibilità o meno di recidere la radice senza pregiudicare la salvaguardia o stabilità dell'alberatura;
- c) qualora sia necessaria una perizia suppletiva, si procede a cura e spese del richiedente;
- d) congiuntamente al Settore "Politiche Ambientali e Culturali" si stabiliscono gli interventi più opportuni a salvaguardia dell'alberatura;
- e) il privato può procedere al ripristino del danno, attenendosi alle eventuali prescrizioni del Settore "Politiche Ambientali e Culturali";
- f) lo stesso privato inoltra all'Amministrazione comunale la richiesta economica di rimborso danni, ed i relativi allegati, che saranno successivamente valutati dai servizi competenti al contenzioso.